

TI_GERICHTE 17.2012.171 vom 8. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.171

FR: TI_GERICHTE 17.2012.171 du 8 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 17.2012.171 del 8 aprile 2013

Regeste

Infrazione alla LCStr per essersi immesso in'autostrada senza concedere la precedenza ad un autocarro proveniente da tergo. Conferma del giudizio di primo grado. Concetto di arbitrio

Erwägungen

E. 3

Con l'appello AP 1 contesta la dinamica dell'incidente accertata dal primo giudice. Egli sostiene che, quando si è immesso in autostrada, l'autocarro condotto da X "si trovava dietro a sufficiente distanza dal suo veicolo" (motivazione d'appello, pag. 3) e che, nel momento della collisione, egli era "già completamente immesso nella circolazione, in posizione normale e regolare" (motivazione d'appello, pag. 10 e 11). L'appellante rileva come il primo giudice, per il suo giudizio, si sia fondato "pressoché esclusivamente" sulle allegazioni "poco credibili e affidabili" del conducente dell'automezzo, "disattendendo le ulteriori deposizioni presenti nell'incarto" (motivazione d'appello, pag. 6). Inoltre, continua AP 1, il pretore non si è confrontato "con le risultanze riferite ai punti di collisione dei veicoli" (motivazione d'appello, pag. 9).

E. 3.1

Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni di AP 1 e del teste X, il presidente della Pretura penale ha innanzitutto accertato che l'imputato ha superato il camion dopo aver percorso tutta la corsia di accelerazione e che, dopo essersi immesso in autostrada proprio davanti all'automezzo, egli "ha dovuto frenare a causa di un veicolo più lento che viaggiava sulla normale corsia di marcia e che non era stato notato prima" (sentenza impugnata, consid. 5 e 6 pag. 4). Ciò posto il primo giudice, ha spiegato come l'appellante abbia dichiarato al dibattimento che, quando ha frenato, "egli si trovava già nella parte sinistra della corsia di destra poiché voleva spostarsi sulla corsia di sorpasso", lasciando pertanto intendere che egli, in quel momento, "circolava da un certo tempo, regolarmente, sulla corsia di marcia autostradale". Ma in realtà, ha ancora rilevato il pretore, è da escludere che l'automobilista, prima di essere tamponato, avesse "già circolato per un buon tratto sull'autostrada" ritenuto che il punto di arresto del suo veicolo si situava a ca. 100 m dalla fine della corsia di accelerazione e che, alla velocità dichiarata di 90 km/h, lo spazio di arresto su strada bagnata si situa attorno ai 130 metri (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4).

E. 3.2

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30

marzo 2007, inc. 6P.218/2006). Per motivare l'arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibili deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

E. 3.3

Con il suo gravame l'appellante non ha spiegato compiutamente il motivo per cui gli accertamenti del primo giudice sarebbero arbitrari, limitandosi ad osservare, in modo del tutto generico, che gli stessi si fonderebbero su una valutazione parziale degli atti. Ma anche volendo prescindere dalla dubbia ricevibilità della censura, si osserva che l'accertamento della dinamica dell'incidente operato dal primo giudice tutto può dirsi fuorché arbitrario. È innanzitutto in modo certamente sostenibile che il pretore ha accertato che l'appellante ha superato l'autostrada condotto da X al termine della corsia di accelerazione, che egli si è immesso in autostrada proprio davanti a lui e che ha, poi, dovuto frenare a causa di un veicolo più lento che lo precedeva. Diversamente da quanto sostenuto con l'appello, infatti, queste conclusioni non sono fondate solo sulle deposizioni del teste ("notando che il veicolo non accennava a rallentare ho tentato di agevolargli l'entrata in autostrada, cercando di spostarmi a sinistra ma purtroppo la corsia di accelerazione era occupata da altri veicoli in transito. Per questo motivo non ho potuto fare altro che restare sulla mia corsia. In quel frangente detto veicolo si è immesso nella mia corsia improvvisamente", cfr. verbale di polizia del 7 novembre 2011 in AI 1, pag. 2-3), ma anche e soprattutto su quelle dello stesso appellante ("avendo effettuato un avanzamento oltre l'autoarticolato, dopo aver esposto l'indicatore di direzione sinistro, mi spostavo sulla normale corsia di destra dell'autostrada. Voglio far rimarcare che il mio spostamento è avvenuto al limite nel senso che avevo percorso tutta la corsia di accelerazione. Una volta spostatomi mi sono accorto che dinnanzi al mio veicolo circolava una vettura ad una velocità inferiore alla mia. Tale vettura non era stata da me notata prima forse perché la mia maggiore attenzione era rivolta al camion. A questo punto tutto è capitato in una frazione di secondo; io ho dovuto frenare per non tamponare il veicolo che mi precedeva", cfr. verbale di polizia del 7 novembre 2011 in AI 1, pag. 2). Nemmeno può dirsi arbitrario l'accertamento pretorile secondo cui l'appellante non aveva già percorso un buon tratto di autostrada prima di collidere con il camion e ciò nonostante lo spazio di arresto per un'auto circolante alla velocità dichiarata di 90 km/h non si situi "attorno ai 130 m" (come ammesso dal pretore senza motivare, cfr. sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4), ma sui 70-90 m (distanza ottenuta applicando un coefficiente di decelerazione di 3,5 - 4,5 m/s², cfr. DTF 91 IV 74 consid. 3b; STF del 25 gennaio 2013, inc. 6B_533/2012, consid. 1.5, Bussy/Rusconi, CS/CR, Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996, n. 4.5 ad art. 31 che indicano tali valori per condizioni di strada bagnata). Anche dipartendosi da questo dato, infatti, ritenuto che in concreto il veicolo

dell'appellante si è arrestato “ad una distanza di 100 m dal termine della corsia di accelerazione” (cfr. rapporto di polizia, AI 1, pag. 2) e che alla velocità di 90 km/h si percorrono 25 m al secondo, non si può che ritenere sostenibile la conclusione del pretore secondo cui la collisione è avvenuta “durante la manovra d'immissione o subito al termine della stessa”. Non è poi dato a sapere cosa dovrebbe essere dedotto dai punti di collisione dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'ipotesi evocata dall'appellante secondo cui l'urto è avvenuto “tra la parte posteriore destra del mio veicolo e la parte anteriore sinistra del mezzo pesante” (cfr. motivazione d'appello, pag. 9 che rinvia al suo verbale di polizia, in AI 1, pag. 2; ipotesi tuttavia contraddetta dalle dichiarazioni di X che parla invece di un urto tra “lo spigolo anteriore destro del mio autoarticolato e la fiancata laterale sinistra dell'altro veicolo”, cfr. suo verbale di polizia, in AI 1, pag. 3) non esclude infatti la dinamica del sinistro accertata dal pretore.

E. 4

Dal profilo del diritto è pacifico che AP 1 ha violato il diritto di precedenza di X. Egli, immettendosi in autostrada proprio davanti all'automezzo e frenando subito dopo perché sorpreso da una vettura che lo precedeva a velocità ridotta, ha infatti ostacolato la marcia del veicolo prioritario, impedendogli di procedere regolarmente sulla sua carreggiata. Del resto l'accertamento - come visto non arbitrario - secondo cui la collisione è avvenuta non appena AP 1 ha lasciato la corsia di accelerazione, e non dopo che egli già aveva percorso un tratto di autostrada, esclude l'ipotesi avanzata dallo stesso appellante secondo cui l'incidente sarebbe da ricondurre esclusivamente ad inadempienze di X quali il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal suo veicolo, l'intempestivo utilizzo dei freni o, addirittura, il loro mancato azionamento (cfr. motivazione d'appello, pag. 6, 8, 10 e 11). Ne discende che AP 1 ha violato gli art. 36 cpv. 4 e 14 cpv. 1 ONC e si è pertanto reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione. La questione di sapere se la manovra di cui si è reso protagonista configura un'infrazione grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 vLCStr può, in concreto, rimanere inevasa, ritenuto il principio del divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP).

E. 5

Solo di transenna è poi ancora il caso di osservare che non giova all'appellante sostenere che, nel momento del sinistro, il conducente del camion circolava ad una velocità superiore al consentito (motivazione d'appello, pag. 6 e 11), ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni (STF del 9 dicembre 2010, inc. 6B_458/2009 consid. 5.3, nello stesso senso anche la sentenza impugnata, consid. 7 pag. 4).

E. 6

Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- inflitta all'appellante dal presidente della Pretura penale. Essa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90 cifra 1 LCStr e 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

E. 7

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata. Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 vLCStr (vigente art. 90 cpv. 1 LCStr), 36 cpv. 4, 14 cpv. 1 ONC, 47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.